



Comune di Savignano sul Panaro

CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN SAVIGNANO SUL PANARO
VIA EMILIA ROMAGNA**

INDICE:

1 - Premesse - allegati

2 – Oggetto e valore della Concessione

3 - Durata della Concessione

4 – Descrizione del Complesso Sportivo

5 – Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione

6 – Obblighi e facoltà del Concessionario

7 – Obblighi del Concedente

8 – Descrizione sintetica della gestione

9 – Tariffe

10 – Controlli sulla gestione

11 – Personale

12 – Penali inerenti la gestione

13 – Forniture a carico del Concessionario

14 – Corrispettivo

15 – Garanzie e responsabilità

16 – Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario e decadenza

17 – Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso

18 – Adempimenti al termine della Concessione

19 – Divieto di sub-concessione

20 – Rapporti con i terzi

21 – Equilibrio economico finanziario - riequilibrio

22 – Spese ed oneri

23 – Tracciabilità

24 – Controversie

25 – Riferimento alle Leggi

26 – Società di Scopo

* * * * *

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Doccia al civico numero 64, sono comparsi:

1) [•] nato a [•] il [•] domiciliato in [•] Dirigente del Settore [•] del Comune di Savignano sul Panaro, con sede in Savignano sul Panaro (MO), Via Doccia n. 64 (C.F. e P.IVA 00242970366), in nome e nell'interesse del quale agisce ai sensi dell'articolo [•] del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel seguito per brevità anche il "Comune" o "Concedente";

2) [•] nato a [•] il [•], il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza di [•], con sede in [•], Via [•], P. IVA [•], presso la quale è domiciliato e della quale è [•] e legale rappresentante, nel seguito, per brevità, denominato anche il "Concessionario".

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

* * * * *

Premesso che

- con Deliberazione [•] n. [•], il Comune di Savignano sul Panaro ha stabilito di affidare in concessione ai sensi degli artt. 176 e seguenti del d.Lgs. n. 36/2023 (in seguito, per brevità, anche "Codice dei Contratti Pubblici" o, più semplicemente "Codice"), la gestione del Complesso Sportivo Comunale sito in Via Emilia Romagna e costituito, in sintesi, dal Centro Polivalente "Tazio Nuvolari", comprensivo di campi da gioco, nonché dal nuovo Palazzetto dello Sport e dalla nuova Palestra/spazio polivalente e relative aree e strutture pertinenziali, il tutto come meglio

infra descritto;

- conseguentemente, definiti i criteri di aggiudicazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 185 del Codice dei Contratti Pubblici, con Determinazione [•] n. [•], veniva indetta la gara mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 del medesimo Codice;

- esperita la suddetta gara, previo esame della proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti in capo al miglior offerente, con Determinazione [•] n. [•], si disponeva l'aggiudicazione della Concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del Codice, a favore di [•];

- in ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18 del Codice, le Parti intendono procedere con la stipula del contratto di Concessione del servizio di gestione del Complesso Sportivo Comunale di Via Emilia Romagna;

tutto quanto premesso, le Parti come sopra costituite

convengono e stipulano quanto segue:

1 - Premesse - allegati

1.1 Le suesposte premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti ad esprimere il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

1.2 Resta inteso che i documenti che regolano le obbligazioni delle

Parti, oltre alla presente Convenzione ed i relativi allegati tra cui il Capitolato di Gestione, sono il bando di gara e l'ulteriore documentazione inerente la predetta procedura di gara, comprendenti anche l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa presentata dal Concessionario, documenti tutti che si intendono facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati ad essa.

1.3 Le previsioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla stessa.

2 – Oggetto e valore della Concessione

2.1 Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la Concessione del servizio di gestione del Complesso Sportivo Comunale di Via Emilia Romagna (in seguito, per brevità, anche Complesso Sportivo), al fine di promuovere, favorire e potenziare la pratica delle discipline sportive e di ulteriori attività, anche ludiche, ricreative e di valenza sociale, coerenti e compatibili con le caratteristiche delle strutture facenti parte del medesimo Complesso Sportivo, in conformità e nella piena e rigorosa osservanza degli obblighi dedotti nella presente Convenzione.

2.2 Il Concessionario avrà altresì la facoltà di espletare le attività complementari e/o ancillari, anche in quanto funzionali alla migliore fruizione del servizio da parte degli utenti nonché all'equilibrio economico-finanziario della Concessione, quali l'attività di bar/ristoro e di pubblicità.

2.3 Nell'oggetto della Concessione è inclusa la realizzazione di alcune specifiche forniture se del caso con posa in opera che attengono a quanto di seguito specificato, essendo fatta salva l'offerta formulata in

sede di gara dal Concessionario ed essendo sempre fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al Codice:

1) fornitura e posa, presso il nuovo Palazzetto dello sport, di copripavimento vinilico coestruso e calandrato, compreso n. 1 carrello di avvolgimento e srotolamento, sollevamento e trasporto di pavimenti sportivi, il tutto secondo le specifiche caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda allegata sub lett. "A1";

2) fornitura e posa, presso il nuovo Palazzetto dello sport, di tribuna componibile da mt. 10, costituita di 4 moduli di seduta più un modulo con scalini di accesso, secondo le specifiche caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda allegata sub lett. "A2";

3) fornitura e installazione, presso il nuovo Palazzetto dello sport, di consolle con display touchscreen 7" a colori, compatibile, con i tabelloni elettronici esistenti, secondo le specifiche caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda allegata sub lett. "A3";

4) fornitura e installazione, presso la nuova Palestra/spazio polivalente, di cucina e relative attrezzature come da elaborato (progetto) e computo allegati sub lett. "A4";

5) fornitura e installazione, presso la nuova Palestra/spazio polivalente, di arredi secondo le specifiche caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda con computo allegata sub lett. "A5";

6) fornitura e installazione, presso lo spazio polivalente piccolo, di cucina e relative attrezzature come da scheda con computo allegata sub lett. "A6";

7) fornitura e installazione, presso lo spazio polivalente piccolo, di arredi

secondo le specifiche caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda con computo allegata sub lett. "A7";

8) fornitura e installazione, presso l'area verde adiacente agli immobili di nuovi giochi per bambini, secondo le caratteristiche dettagliate nell'ambito della scheda con elaborato progettuale e computo allegata sub lett. "A8";

9) fornitura della tettoia esistente ubicata nella parte posteriore del bar, evidenziata in colore rosso nell'allegato B1;

Rimane inteso che i beni di cui alle forniture sopra indicate saranno acquisiti al patrimonio del Concedente e rimarranno di proprietà di quest'ultimo allo scioglimento, per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione.

2.4 La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento in Concessione.

2.5 In ogni caso, il Concessionario stesso assume il rischio operativo di cui all'art. 177, del Codice, atteso che, in condizioni operative normali (insussistenza di eventi straordinari e non prevedibili), non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della Concessione, come specificato nella presente Convenzione ed illustrato nella Matrice dei Rischi ad essa riferita.

2.6 Il valore complessivo della Concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 179 del Codice, è costituito dal fatturato stimato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, riferito a tutte le attività oggetto di affidamento. Tale valore ammonta ad

€ 5.131.100,00 (euro cinquemilionicentotrentunomilacento/00).

3 - Durata della Concessione

3.1 La durata della Concessione è fissata in n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla stipula della presente Convenzione ovvero, se antecedente in quanto sussistenti i relativi presupposti di legge, dalla data di consegna al Concessionario del servizio e delle strutture presso le quali espletarlo, con contestuale verbalizzazione in contraddittorio tra le Parti.

3.2 Il Concessionario s'impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, a proseguire la gestione del Complesso Sportivo anche oltre la scadenza della Concessione, nell'osservanza degli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nella presente Convenzione o più favorevoli per il Concedente, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 120, comma 11, del Codice.

3.3 Al Concedente, anche in assenza di motivi di pubblico interesse, è riconosciuta facoltà di recesso dalla presente Convenzione con preavviso scritto di quantomeno 12 (dodici) mesi, da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere nel caso di esercizio di tale facoltà, fatta esclusivamente eccezione per il valore delle forniture realizzate come previsto al precedente art. 2.3, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

4 – Descrizione del Complesso Sportivo

4.1 Il Complesso Sportivo consta di vari immobili ubicati in via Emilia Romagna, ai numeri civici 631, 679 e 721, catastalmente individuati al

Foglio n. 14, Mappali n. 225, n. 324 e parte n. 317 del Catasto del Comune di Savignano sul Panaro.

4.2 Il Complesso Sportivo, come meglio identificato nelle Planimetrie che si allegano alla presente Convenzione sotto la lettera "B", è costituito da diverse strutture e fabbricati nonché da diversi spazi come di seguito sinteticamente descritto.

A) Il Centro polivalente denominato "Tazio Nuvolari" che risulta così composto, come da planimetria allegata (allegato B1):

- n. 1 bar con annessi spazi al chiuso e all'aperto;
- n. 1 sala polivalente con annessa cucina;
- n. 1 servizi igienici a servizio della sala polivalente;
- n. 1 ufficio;
- n. 2 spogliatoi a servizio del campo da beach volley;
- n. 2 spogliatoi a servizio del campo da tennis e da quello di calcio a 5;
- n. 1 sala per riunioni/attività ricreative;
- n. 2 uffici con servizio igienico.

B) I Campi da gioco e nello specifico come da planimetria allegata (allegato B2):

- n. 1 campo da beach volley con illuminazione a led;
- n. 1 campo da tennis in erba artificiale con illuminazione a led;
- n. 1 campo da calcio a 5 in erba artificiale con illuminazione a led;
- n. 1 pista di pattinaggio di dimensioni 20x10 mt.;
- n. 1 campo da pallacanestro all'aperto con illuminazione a led.

C) Il nuovo Palazzetto dello sport con annessi spogliatoi e centrale ter-

mica come da planimetria allegata (allegato B3), realizzato in legno lamellare con travi curvilinee a grande luce, su cui è posizionato un manto di finitura in lamiera grecata metallica in alluminio, preverniciata e coibentata; su questa è stato installato un impianto a pannelli fotovoltaici pari a 30 KW. Le pareti laterali sono state realizzate in parte dello stesso materiale della copertura ed in parte realizzate mediante infissi apribili in alluminio con porte ad uscita di sicurezza complete di maniglioni antipanico e maniglia interna. All'interno, in corrispondenza della zona gioco, la palestra è dotata di una pavimentazione sportiva in listoni di legno massello di faggio preverniciato posato su un'orditura singola di travetti di abete ed uno strato di polietilene sulla pavimentazione in cls esistente (il nuovo Palazzetto dello sport è dotato di Certificazione FIBA). Tutte le strutture e le sporgenze presenti sul parterre sono state opportunamente schermate con materiale antiurto idoneo, inoltre il Palazzetto è stato dotato di una tribuna metallica. In contiguità è stata realizzata una nuova costruzione destinata agli spogliatoi e nello specifico:

- n. 2 spogliatoi per le squadre, aventi le caratteristiche indicate nella normativa CONI;
- n. 2 spogliatoi per arbitri;
- n. 1 infermeria;
- n. 1 deposito attrezzature sportive.

Inoltre risulta essere stato recuperato ed inglobato all'interno del nuovo Palazzetto dello sport lo spazio precedentemente utilizzato come palco con annessi n. 1 spogliatoio, n. 1 ufficio e n. 1 locale tecnico. Tutti gli spazi sono stati dimensionati ai sensi delle più recenti normative vigenti,

conformi per numero e dimensioni ai regolamenti del C.O.N.I. e opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica delle discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

D) La nuova Palestra/spazio polivalente costituita come da planimetria allegata (allegato B4) da:

- sala polivalente;
- locale cucina;
- n.2 locali ripostiglio;
- n.1 bagno.

4.3 Il Complesso Sportivo ed i relativi spazi pertinenziali sono dotati degli arredi e delle attrezzature di cui all'inventario che si allega sotto la lettera "C", il tutto riconosciuto dal Concessionario come agibile, funzionante ed in buono stato, fermo restando che il Concessionario stesso si impegna a provvedere alla relativa riconsegna al Concedente nello stesso stato, al termine della Concessione, salvo il deperimento derivante dal normale uso. Resta inteso che è onere del Concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria, nel corso della concessione, degli arredi e delle attrezzature di cui all'inventario come di seguito meglio specificato.

4.4 Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, c. 3, del Codice, si precisa che i beni pubblici o a destinazione pubblica assegnati al Concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

5 – Principi per la gestione del servizio affidato in Concessione

5.1 Il Complesso Sportivo è destinato ad un uso pubblico ed allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ludiche, ricreative e di valenza sociale, compatibili con le relative caratteristiche e destinazione, nonché alle attività correlate al benessere psicofisico della persona.

5.2 Ferma restando la normativa vigente in materia e le prescrizioni di cui alla presente Convenzione, i principi ai quali il Concessionario deve ispirarsi ed adeguarsi nella gestione del servizio affidato in Concessione sono quelli individuati dal Concedente. Pertanto, la gestione del Complesso Sportivo:

- dovrà tenere conto della destinazione ad uso pubblico dello stesso Complesso Sportivo e dovrà essere diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività, dovendo essere improntata alla massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti in generale, incluse associazioni e società sportive ove gli spazi siano affittati a terzi per manifestazioni sportive e/o per allenamenti e/o per attività ricreative e/o di valenza sociale;

- dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità nonché dovrà essere tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di educazione sportiva e di sviluppo della socialità.

5.3 Le attività che saranno svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione della gestione del Complesso Sportivo, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a) attività di valorizzazione delle strutture sportive e delle loro potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze dei relativi utenti,

quali:

- organizzazione di corsi per la pratica degli sport, essendo onere del Concessionario garantire la più ampia offerta sportiva possibile e, quindi, l'organizzazione di corsi interessanti più attività sportive, ripartendo in modo equo gli spazi e gli orari tra le varie discipline sportive, anche in funzione della domanda espressa dalla Cittadinanza e dalle associazioni sportive locali;

- organizzazione e gestione di manifestazioni sportive e di eventi, anche in coordinamento con il Concedente e con quelle da quest'ultimo organizzate e/o programmate;

b) attività operative-gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale del Complesso Sportivo, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle relative strutture, quali: gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti al Complesso Sportivo e relative pertinenze, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalità d'uso dello stesso; gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del Complesso Sportivo e delle attività in esso realizzate; gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al Complesso Sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso; gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del Complesso Sportivo.

5.4 Il Concessionario nell'espletamento della Concessione ad esso affi-

data, è obbligato a servirsi delle strutture, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

5.5 Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, <<servizio pubblico>> e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o caso fortuito.

5.6 E' comunque, fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente le situazioni di forza maggiore o di caso fortuito, che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento. Il Concedente si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata sospensione e/o interruzione e/o carenza del servizio, salva ogni ulteriore azione anche per lo scioglimento del rapporto contrattuale ove ne sussistano i presupposti.

5.7 Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale dotato delle qualifiche e delle competenze adeguate, nonché con propri attrezzi e macchine ed in via generale mediante la propria organizzazione, salvo quanto fornito dal Concedente in ragione di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi allegati.

6 – Obblighi e facoltà del Concessionario

6.1 Costituiscono obblighi del Concessionario:

- provvedere alla gestione del Complesso Sportivo e delle relative per-

tenenze come meglio precisato al successivo art. 8, nonché conformemente al Capitolato di Gestione incluso tra gli allegati alla presente Convenzione, salve le migliorie offerte in sede di gara;

- curare l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per lo svolgimento dell'attività di gestione dedotta nella presente Convenzione e di ogni ulteriore attività ad essa correlata:

- provvedere alla dotazione dei locali e degli spazi di cui si compone il Complesso Sportivo mediante le attrezzature e gli arredi necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dedotte nella presente Convenzione, ove non già forniti dal Concedente e/o inclusi nell'inventario come sopra menzionato ed allegato sub lett. "C", fermo restando l'obbligo del Concessionario di provvedere, in ogni caso, alle specifiche forniture di cui al precedente art. 2.3;

- garantire il rispetto, in ogni fase della Concessione, di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti di tutela dei lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;

- garantire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in misura prevalente di settore e, pertanto, garantire l'applicazione del CCNL indicato in sede di gara,

salva la dichiarazione di equivalenza delle tutele ove ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del citato art. 11;

- garantire, conformemente, alle disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del Codice, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nonché la stabilità occupazionale del personale impiegato assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, e ciò nel rispetto delle clausole sociali incluse nella *lex specialis* di gara ferma restando, quanto alla stabilità occupazionale, la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, essendo comunque fatti salvi i principi nazionali e comunitari in materia di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza;

- provvedere alla manutenzione ordinaria e alla cura dello stato di conservazione ottimale nonché, altresì, alla custodia, alla sorveglianza e alla pulizia del Complesso Sportivo e dei relativi arredi e attrezzature dovendo altresì provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature inclusi nell'inventario come sopra menzionato ed allegato sub lett. "C" nonché alla manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, degli arredi, delle attrezzature e, in generale, dei beni che costituiscono oggetto delle forniture obbligatorie di cui al precedente art. 2.3 in modo da garantirne costantemente la perfetta efficienza e l'aggiornamento alle più attuali soluzioni tecniche e provvedendo alla relativa sostituzione, nel corso della concessione, ove gli stessi beni oggetto di

fornitura non risultassero più efficienti, tenuto conto delle relative funzioni;

- provvedere tempestivamente ad ogni intervento di ripristino che si dovesse rendere necessario a fronte di eventuali danneggiamenti dovuti a fatto o colpa del Concessionario o anche agli utenti, a qualsiasi titolo, del Complesso Sportivo nonché ad eventuali atti vandalici, anche di terzi, fermo restando che tali ripristini non sono da ricomprendere in ogni caso nell'ambito degli oneri di manutenzione spettanti al Concedente;

- provvedere al pagamento delle spese per le utenze, tutte, funzionali alla corretta e regolare gestione del Complesso Sportivo (gas-metano/energia elettrica/acqua/telefono ecc.), nonché il pagamento delle imposte e tasse, tra cui la TARI, nel rispetto dell'inerente Regolamento Comunale, fermo restando che il Concessionario è tenuto alle relative volturazioni preventivamente rispetto alla consegna del Complesso Sportivo;

- provvedere al pagamento di un canone ricognitorio annuale, per tutta la durata della concessione, pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta, da versare entro ogni scadenza annuale della concessione e che sarà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT con calcolo della medesima rivalutazione a decorrere dal secondo anno di durata della concessione e con parametro di riferimento l'indice ISTAT F.O.I. del mese di sottoscrizione della presente convenzione.

6.2 Il Concessionario è altresì tenuto a:

- riservare al Concedente l'utilizzo gratuito del Complesso Sportivo, per

un massimo di 25 (venticinque) giornate all'anno, anche consecutive - di cui massimo 5 (cinque) giornate all'anno avuto particolare riguardo al Centro Polivalente "Tazio Nuvolari" (come identificato nella planimetria allegata sub lett. "B1"), di cui massimo 15 (quindici) giornate all'anno avuto particolare riguardo alla nuova Palestra/spazio polivalente (come identificato nella planimetria allegata sub lett. "B4") e di cui massimo 5 (cinque) giornate all'anno avuto particolare riguardo al nuovo Palazzetto (come identificato nella planimetria allegata sub lett. "B3"), salva la facoltà del Concedente, in accordo con il Concessionario, di modificare la distribuzione nell'ambito di ogni singolo spazio delle 25 giornate all'anno oggetto di riserva - per manifestazioni organizzate dal medesimo Concedente o dallo stesso patrocinate, aventi finalità sociali e/o culturali e/o sportive e/o ricreative, fatto salvo l'onere del medesimo Concedente di comunicare con adeguato anticipo le date nelle quali la riserva degli spazi sarà esercitata nonché l'onere di provvedere all'eventuale pulizia straordinaria, ove risulti necessaria, degli spazi ove saranno organizzate le suddette manifestazioni, restando invece a carico del Concessionario gli ordinari oneri di manutenzione, di pulizia nonché gli oneri relativi alle utenze;

- riservare gratuitamente al Concedente per tutta la durata della concessione, l'utilizzo esclusivo per le attività del Centro Giovani (LINK) dello spazio ufficio e non esclusivo della saletta adiacente così come identificati nella planimetria allegata sub lett. "B5", per almeno n.2 pomeriggi settimanali da concordarsi con il Concedente, fermo restando che eventuali modifiche all'uso dei locali identificati nella planimetria allegata sub.

lett. "B5", dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Concedente;

- riservare l'utilizzo, alla tariffa ulteriormente scontata del 40% (quaranta per cento), rispetto a quella già prevista nelle tariffe approvate dal Concedente della nuova Palestra/spazio polivalente (come identificato nella planimetria allegata sub lett. "B4"), per n.10 (dieci) giornate all'anno, a favore delle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro, per manifestazioni e/o eventi e/o, in generale, attività organizzate da tali associazioni, aventi finalità sociali e/o culturali e/o sportive e/o ricreative, salvo l'onere del medesimo Concedente di comunicare con adeguato anticipo i dati delle associazioni beneficiarie della riserva e le date nelle quali la riserva degli spazi sarà esercitata.

- consentire l'utilizzo libero e gratuito del campo da pallacanestro all'aperto di cui al precedente art. 4.2, lett. B) (cfr. planimetria sub allegato B2), nell'intero periodo annuale e comunque garantendo il libero accesso durante tutti i giorni, nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

- riservare, soltanto per l'estate 2024 e fino all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'utilizzo degli spazi della sala polivalente con annessa cucina e di n. 1 servizi igienici c/o centro polivalente "Tazio Nuvolari" (come identificati nella planimetria allegata sub lett. "B1"), durante tutti i giorni, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per consentire la realizzazione dei centri estivi già organizzati ed avviati antecedentemente all'affidamento della presente concessione, escludendo interruzioni di tali centri estivi, a tutela dei bambini e dei ragazzi frequentanti e delle

loro famiglie.

Avuto riguardo alla riserva di spazi di cui all'ultimo allinea che precede, resta inteso che il precedente concessionario della gestione del Complesso Sportivo è obbligato a versare al Concessionario un importo determinato sulla base dell'applicazione della tariffa giornaliera di utilizzo degli spazi ad esso riservati, comprensiva anche dei servizi di pulizia, di approvvigionamento delle utenze di luce, acqua, gas ecc., nonché di ogni altro servizio necessario e funzionale a garantire la fruibilità dei suddetti spazi per le finalità indicate.

6.4 E' in facoltà del Concessionario:

- gestire direttamente o indirettamente le attività commerciali indicate al successivo art. 8.4, tra cui l'attività di bar e di pubblicità, quest'ultima nel rispetto del Regolamento Comunale pertinente, fermo restando che il relativo affidamento a terzi potrà avvenire liberamente ma, comunque, solo a favore di soggetti dotati dei necessari requisiti di Legge, sia avuto riguardo ai requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione sia avuto riguardo ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività interessata, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui alla presente Convenzione;

- affidare a terzi, che il Concessionario si impegna a segnalare preventivamente al Concedente e comunque nell'osservanza della normativa vigente, servizi o parti di servizi oggetto di affidamento in Concessione e/o attività accessorie quali, a titolo esemplificativo, le attività di custodia, sorveglianza, manutenzione, pulizia, per quanto di competenza del Concessionario;

- gestire tutti gli spazi pubblicitari nel rispetto del pertinente Regolamento emesso dal Comune di Savignano sul Panaro e previo pagamento dei relativi oneri e/o tributi come ivi previsti.

7 – Obblighi del Concedente

7.1 Al Concedente compete:

- la consegna al Concessionario del servizio e, contestualmente, del Complesso Sportivo, libero da persone e cose, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, salva l'eventuale consegna preventiva in via d'urgenza, sussistendone i presupposti di Legge;

- la manutenzione straordinaria dell'intero Complesso Sportivo, avuto riguardo alle strutture ed agli impianti in esso compresi ed anche agli arredi e alle attrezzature di cui all'inventario allegato sotto la lettera "C", essendo esclusi gli arredi e le attrezzature oggetto delle forniture obbligatorie di cui al precedente art. 2.3 in relazione ai quali spetterà al Concessionario, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria.

7.2 Rimane inteso che, della consegna del servizio oggetto di affidamento in Concessione e, contestualmente, del Complesso Sportivo, sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti, come sopra specificato.

7.3 Con riferimento agli obblighi di manutenzione straordinaria spettanti al Concedente, si precisa che, nei casi di particolare urgenza, quest'ultimo potrà autorizzare il Concessionario a realizzare specifici interventi manutentivi, salvo il rimborso dei conseguenti oneri che potrà avere

luogo solo a fronte dell'approvazione preventiva del relativo computo e della verifica successiva della documentazione contabile attestante la spesa sostenuta nonché della corretta esecuzione dell'intervento, a regola d'arte.

8 – Descrizione sintetica della gestione

8.1 Fermo restando quanto convenuto all'art. 5 che precede, il servizio di gestione del Complesso Sportivo potrà avere luogo con decorrenza dalla consegna del servizio stesso, con contestuale sottoscrizione del relativo verbale in contraddittorio tra le Parti, e dovrà essere svolto per tutta la durata della Concessione. Il servizio di gestione dovrà riguardare gli ambiti del Complesso Sportivo di volta in volta non interessati dagli interventi di fornitura e posa come sinteticamente descritti al precedente art. 2.3, fermo restando l'onere del Concessionario di sospendere parzialmente il medesimo servizio ove le interferenze rispetto a tali interventi non consentano di garantire la funzionalità del predetto Complesso e/o le condizioni di sicurezza per i fruitori e/o per il personale ivi impiegato.

8.2 Il servizio di gestione è affidato alle capacità organizzative e imprenditoriali del Concessionario che si impegna a svilupparlo perseguendo l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Il Concessionario articola il servizio di gestione nel rispetto del Capitolato di Gestione allegato sotto la lettera "D", salve le migliorie offerte in sede di gara; il medesimo Capitolato contiene le indicazioni necessarie ad illustrare quantitativamente e qualitativamente la gestione del servizio affidato in Concessione nel tempo e costituisce, oltre alla presente Convenzione e

agli altri documenti di gara inclusa l'offerta del Concessionario, la documentazione di riferimento a cui le Parti rinviano e si attengono per ciò che concerne la regolamentazione della medesima gestione.

8.3 Il servizio di gestione del Complesso Sportivo, in ogni caso, prevede l'organizzazione delle attività di seguito indicate a titolo esemplificativo come attività principali:

- attività didattica nelle varie discipline sportive alle quali le strutture del Complesso Sportivo sono dedicate, con organizzazione di corsi di apprendimento e di sviluppo di tali discipline sportive adeguati per fasce d'età e livello, fermo restando che il Concessionario dovrà garantire la più ampia offerta sportiva possibile e, quindi, l'organizzazione di corsi interessanti più attività sportive, ripartendo in modo equo gli spazi e gli orari tra le varie discipline sportive, anche in funzione della domanda espressa dalla Cittadinanza e dalle associazioni sportive locali, essendo fatta comunque salva l'offerta formulata in sede di gara;

- preagonistica e agonistica nonché agonistica amatoriale;

- ulteriori attività tra cui i centri estivi dedicati ai bambini ed ai ragazzi, che il Concessionario provvederà ad organizzare soprattutto nel periodo estivo ma anche nei periodi di interruzione delle attività scolastiche in generale;

- attività terapeutiche;

- attività ludiche, motorie, ricreative e del tempo libero;

- attività per le scuole;

- attività motorie dedicate alla terza età;

- attività rivolte ai disabili.

- in generale, l'organizzazione e la promozione di attività relative a tutte le discipline sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture affidate in concessione.

Dovrà essere, altresì, garantito il servizio di accoglienza e *reception* funzionale allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Avuto specifico riguardo ai centri estivi di cui sopra, resta inteso che:

- gli stessi dovranno essere destinati prioritariamente ai bambini e ragazzi residenti nel Comune di Savignano sul Panaro e/o frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale, includendo obbligatoriamente, tra essi, bambini e ragazzi compresi nella fascia d'età tra i 5 e i 14 anni, salva la facoltà di estendere i centri estivi anche per altre fasce d'età, nonché i bambini e i ragazzi aventi diritto alle tutele di cui alla Legge n. 104/92;

- il Concessionario dovrà convenzionare i centri estivi dallo stesso organizzati con l'Unione Terre dei Castelli allo scopo di consentire alle famiglie di partecipare ai bandi finalizzati ad erogare contributi e sostegni per la frequentazione degli stessi, tra cui il "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO";

- soltanto per l'estate 2024, il Concessionario dovrà astenersi dall'organizzare i centri estivi e consentire lo svolgimento dei centri estivi che saranno organizzati dall'attuale concessionario della gestione del Complesso Sportivo fino all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, riservando ad esso gli spazi destinati a tale fine come sopra previsto (art. 6.2).

8.4 Il Concessionario, inoltre, deve garantire l'esercizio e l'organizza-

zione anche di attività complementari e/o ancillari, funzionali all'equilibrio economico-finanziario della Concessione e, in ogni caso, finalizzate a garantire una migliore fruizione del Complesso Sportivo da parte degli utenti, avuto particolare riguardo al servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Resta, tuttavia, inteso che è fatto divieto al Concessionario e/o ai suoi aventi causa, di utilizzare la sala polivalente inclusa nel Centro polivalente denominato "Tazio Nuvolari" e meglio identificata nella planimetria allegata sub lett. "B1" per lo svolgimento di attività di bar/ristorazione, salvo che per eventi e/o manifestazioni occasionali e, in ogni caso, salva autorizzazione scritta del Concedente.

8.5 Resta inteso che è vietata l'installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nonché ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo, anche *on-line*.

8.6 Il Concessionario deve gestire direttamente le attività principali di cui al precedente art. 8.3 oppure, ferma restando ogni propria responsabilità, può affidare le suddette attività mediante contratto di subappalto alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 188 del Codice.

8.7 Le attività complementari e/o ancillari di cui al precedente art. 8.4 possono essere affidate liberamente a terzi, anche mediante contratto di affitto dei locali interessati o di affitto del relativo ramo d'azienda o con diverso idoneo contratto che, in ogni caso, non potrà avere una durata eccedente quella della Concessione e che, in ogni caso, dovrà contenere specifica clausola che ne preveda lo scioglimento immediato e automatico in caso di cessazione, anche anticipata, della Concessione

stessa, a pena di risoluzione della presente Convenzione. Il Concessionario deve comunicare al Concedente la proposta o l'intenzione di tale affidamento indicando gli estremi del candidato affidatario cosicché, in assenza di dissenso motivato da parte del Concedente da rendere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Concessionario potrà stipulare il contratto con il terzo affidatario depositandone copia presso il Concedente entro i 3 (tre) giorni successivi.

8.8 Anche in relazione alle motivazioni dell'eventuale dissenso di cui sopra, si precisa che tutti i gestori delle attività principali nonché delle attività complementari e/o ancillari incluse nel servizio di gestione affidato in Concessione, anche se diversi dal Concessionario, non devono incorrere nei motivi ostativi di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, previsti dai documenti di gara e/o dalle norme vigenti.

8.9 Il Concessionario può sostituire i subappaltatori, purché abbia assolto tutti gli obblighi nei loro confronti e accertato la regolarità delle avvenute retribuzioni e versamenti contributivi, nonché gli affidatari delle attività complementari e/o ancillari al precedente art. 8.4. Le predette sostituzioni, con le relative comunicazioni al Concedente, sono obbligatorie nei casi di cui all'articolo 119, comma 10, del Codice, oppure su richiesta motivata del medesimo Concedente, giustificata da comportamenti o modalità di esecuzione delle attività oggetto di affidamento gravemente lesive dell'integrità del servizio di gestione affidato in concessione, del decoro, del trattamento riservato all'utenza, nonché da negligenze o errori professionali gravi.

8.10 Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare, previa richiesta indirizzata per iscritto al Concedente e salva l'autorizzazione e l'assenso di quest'ultimo formalizzati sempre per iscritto, le modalità della gestione del servizio affidato in Concessione al fine di meglio soddisfare i bisogni degli utenti oppure di soddisfare nuovi bisogni, sopravvenuti, emergenti o rilevati nel corso della durata della presente Convenzione.

In particolare, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art 189 del Codice, le Parti possono concordare:

- l'introduzione di nuove o diverse attività, disciplinandone le modalità e i tempi di svolgimento in coerenza con i principi generali dell'Ordinamento, con particolare riferimento alla proporzionalità e ragionevolezza, purché abbiano attinenza diretta o indiretta, con i servizi oggetto della Concessione oppure abbiano carattere strumentale o complementare agli stessi;

- la soppressione o la riduzione di talune attività, incluse quelle complementari e/o ancillari, anche per periodi limitati, disciplinandone le condizioni in coerenza con i principi generali di cui al precedente allinea, purché non compromettano sensibilmente e in modo irreversibile o per periodi superiori a 15 (quindici) giorni l'erogazione delle attività principali indicate al precedente art. 8.3;

- la realizzazione, a cura e spese del Concessionario e salvo quanto di seguito precisato in merito all'eventuale esigenza di riequilibrio economico-finanziario della Concessione, di opere e/o lavori e/o forniture utili al migliorare la fruibilità del Complesso Sportivo, che accederanno al patrimonio del Concedente e che saranno oggetto di riconsegna allo

scioglimento, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione.

8.11 Le modifiche di cui sopra, ove concordate tra le Parti, saranno formalizzate in un apposito *addendum* alla Convenzione che preveda le relative condizioni nonché le eventuali conseguenze sotto il profilo economico e delle responsabilità, restando inteso che, se le stesse modifiche determinano variazioni dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, comporteranno il riequilibrio economico-finanziario come *infra* disciplinato.

8.12 Fermo restando quanto sopra esposto, nell'espletamento del servizio di gestione del Complesso Sportivo, il Concessionario in ogni caso è tenuto alle prestazioni di seguito indicate, nella piena e rigorosa osservanza della presente Convenzione, dei relativi allegati e dell'offerta presentata in gara:

- a) programmare e coordinare l'attività sportiva e ludica compresa la promozione del Complesso Sportivo e pubblicizzare i servizi in esso espletati;
- b) curare l'organizzazione tecnico-didattica e la gestione dei corsi sulla base della predetta programmazione;
- c) curare la programmazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche, adeguate alle caratteristiche del Complesso Sportivo;
- d) garantire il massimo utilizzo e la massima fruibilità del Complesso Sportivo, conformemente ai criteri propri dell'uso pubblico, essendo vietata qualsivoglia forma di discriminazione in relazione a tale utilizzo, salva l'osservanza da parte dell'utenza dei regolamenti inerenti la frequentazione del medesimo Complesso;

e) nominare, contestualmente alla consegna del servizio, un direttore tecnico qualificato quale responsabile del Complesso Sportivo e comunicarne le generalità nonché i recapiti al Concedente così come nel caso di sua eventuale sostituzione;

f) curare la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del servizio di gestione e delle attività organizzate nell'ambito del Complesso Sportivo;

g) curare la custodia e guardiana del Complesso Sportivo, di ogni struttura e/o area e/o attrezzatura di cui si compone e/o in esso inclusa;

h) curare la pulizia e la sanificazione di tutti i locali del Complesso Sportivo, restando inteso che sarà facoltà del Concedente disporre in ogni momento ispezioni, anche a mezzo degli Organi preposti;

i) acquistare e fornire il Complesso Sportivo del materiale per le pulizie e la sanificazione ed ogni materiale di consumo (a mero titolo esemplificativo, disinfettanti, lubrificanti, materiali per pronto soccorso, disincrostanti, scope, spazzole, detersivi, spugne ecc.), comprese tutte le materie prime, le attrezzature e gli arredi ove non già presenti, necessari per il servizio di gestione del medesimo Complesso;

j) curare la pulizia delle aree verdi incluse nelle aree consegnate nell'ambito della Concessione così come rappresentate nelle Planimetrie allegate sotto la lettera "B";

k) espletare ogni ulteriore attività, anche commerciale, per il perseguimento di una gestione funzionale ed economica del Complesso Sportivo, nei limiti di quanto previsto e/o consentito dalla presente Convenzione e/o dal Capitolato di Gestione.

8.13 Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico delle strutture del Complesso Sportivo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle sole festività che saranno selezionate di comune accordo tra il medesimo Concessionario ed il Concedente e salva la facoltà di chiusura per un giorno alla settimana del servizio bar; il Concessionario dovrà garantire, altresì, la presenza di un organico adeguato alle esigenze durante gli orari di apertura al pubblico, nonché la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e degli spazi pertinenziali e attrezzature, oltre che sul rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile, anche da parte degli utenti.

8.14 Il Concessionario dovrà garantire l'orario minimo di apertura del Complesso Sportivo dalle ore 09:00 alle ore 22:00 dal lunedì alla domenica, fatte salve eventuali migliorie concordate tra le Parti e fermo restando quanto precisato nel Capitolato di Gestione. Il Concedente potrà disporre aperture eccezionali o proroghe agli orari di chiusura serale per manifestazioni o altre iniziative o anche temporanee chiusure al pubblico, per il tempo strettamente necessario, in presenza di condizioni meteorologiche che ne rendano di fatto impossibile o pericoloso l'utilizzo ovvero nel caso in cui si rendano necessari interventi manutentivi di competenza del medesimo Concedente, essendo escluso qualsivoglia diritto di indennizzo a favore del Concessionario.

9 – Tariffe

9.1 Al Concessionario spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e l'utilizzo del Complesso Sportivo e per le attività in esso espletate, che il Concessionario stesso si impegna ad

osservare rigorosamente. In generale, al Concessionario spettano i proventi derivanti dalla gestione come dedotta nella presente Convenzione, inclusi quelli riconducibili alle attività complementari e/o ancillari di cui al precedente art. 8.4.

9.2 Il Concessionario dovrà applicare le tariffe approvate con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 19 febbraio 2024, n. 8, riportate nel Prospetto allegato sotto la lettera "E" e rese note all'utenza con adeguate modalità, consistenti quantomeno nella predisposizione di spazi a muro presso i locali del Complesso Sportivo e, in generale, mediante comunicazioni ed avvisi pubblici di interesse per l'utenza nonché mediante strumenti informatici (*social network*, sito *web*, *email* ecc.).

9.3 Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate, di anno in anno, a partire dal secondo anno di durata della Concessione, nella misura del 100% (cento per cento) secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di operai ed impiegati pubblicati dell'ISTAT, assumendo come parametro di riferimento l'indice ISTAT F.O.I. del mese di sottoscrizione della presente Convenzione. Resta inteso che l'aggiornamento delle tariffe si applicherà sia in aumento che in riduzione, a seconda che le variazioni siano in aumento o in riduzione e potrà dare luogo agli arrotondamenti necessari ai fini della semplificazione dei pagamenti da parte degli utenti (fino ad un massimo di 0,10 € superiore), salvo il fatto che tali eventuali arrotondamenti saranno recuperati in occasione del successivo aggiornamento della tariffa.

9.4 Rimane ferma la facoltà del Concessionario di proporre eventuali

modificazioni delle tariffe come sopra determinate e/o la facoltà del Concedente di disporre tali eventuali modificazioni, salvo in entrambi i casi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione ove ne ricorrano i presupposti, come di seguito disciplinato.

9.5. Potranno essere stabiliti liberamente dal Concessionario i prezzi per le attività per le quali non sono previste tariffe nel citato Prospetto nonché per le attività complementari e/o ancillari di cui al precedente art. 8.4, fermo restando che tali prezzi dovranno essere conformi a quelli del mercato di riferimento, avuto riguardo anche all'ambito territoriale nel quale si trova il Complesso Sportivo.

10 – Controlli sulla gestione

10.1 In ordine al puntuale e rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, il Concedente può provvedere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e/o opportuna e, in generale, al controllo dell'andamento dell'attività di gestione e della qualità dei servizi offerti, della pulizia e del decoro del Complesso Sportivo e di ogni altro aspetto riguardante la gestione del servizio affidato in concessione.

10.2 Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Concedente la propria incondizionata collaborazione, consentendo il libero accesso alle strutture del Complesso Sportivo e disponendo altresì che il personale preposto al servizio di gestione affidato in concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in

merito al medesimo servizio e/o ai prodotti impiegati.

10.3 Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo anche ai fini del monitoraggio sulla Concessione, adeguate informazioni relative all'andamento della gestione dei servizi oggetto di affidamento, nonché relative ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario e utili per verificare la permanenza in capo al Concessionario del rischio operativo trasferito, conformemente a quanto previsto all'art. 175, c. 6, del Codice; a prescindere da tale richiesta scritta, il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno dal secondo anno di durata della concessione, una specifica relazione economica e tecnica sull'andamento della gestione, che includa anche informazioni inerenti lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, degli arredi ed attrezzature e che specifichi i dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato in concessione. Le informazioni fornite al Concedente dovranno illustrare, tra le altre cose:

- il risultato economico della gestione specificamente riferito al Complesso Sportivo, con il dettaglio dei costi e ricavi imputabili a tale gestione sulla base dello schema di cui al Piano Economico-Finanziario allegato;

- la statistica d'utilizzo del Complesso Sportivo, con l'indicazione del numero di iscritti a ciascuna attività, nonché dei frequentanti e con articolazione riferita ad una periodicità mensile oltre che con specificazioni inerenti le tipologie di utenza;

- il rilevato grado di soddisfazione dell'utenza, nonché la raccolta dei suggerimenti e reclami acquisiti nel corso dell'anno, corredati dai relativi riscontri;

- ogni altro fatto ritenuto rilevante in ordine alla chiara e trasparente informativa sull'andamento della gestione.

10.4 Nel caso di ritardo colpevole rispetto ai termini stabiliti per l'adempimento del Concessionario agli obblighi informativi di cui al precedente art. 10.3 sarà applicata a carico del Concessionario stesso una penale giornaliera pari a € 10,00 (euro dieci/00).

10.5 Il Concedente, in ogni caso, effettuerà in contraddittorio con il Concessionario controlli periodici e/o programmati finalizzati a verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance e/o gli standard tecnico – funzionali stabiliti in forza della presente Convenzione e/o dei documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati.

11 – Personale

11.1 Il Concessionario si impegna a disporre di personale munito delle qualifiche previste dalla normativa vigente per le attività a cui lo stesso personale è preposto, fermo restando quanto eventualmente previsto nell'ambito dell'offerta presentata in sede di gara.

11.2 Il Concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del d.Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

11.3 E' obbligo del personale comportarsi in maniera corretta verso gli utenti. E' facoltà del Concedente chiedere la sostituzione e l'allontanamento del personale motivo di lamentele dell'utenza per fatti gravi e

comprovati.

12 – Penali inerenti la gestione

12.1 Per l'ipotesi di inadempimento, da parte del Concessionario, a specifici obblighi inerenti la gestione del Complesso Sportivo, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

12.2 Fermo restando quanto sopra stabilito, la penale sarà comunque applicata nei seguenti specifici casi e per i seguenti importi:

a) per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dei locali, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

b) per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione o di ripristino a fronte di eventuali danneggiamenti, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

c) per l'interruzione delle attività per causa imputabile al Concessionario, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda del numero e della natura delle attività interessate, per ogni giorno o frazione di giorno durante il quale avrà luogo l'interruzione;

d) per comportamenti inidonei o scorretti da parte del Concessionario e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti del medesimo Concessionario e/o del relativo personale, nei confronti dell'utenza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

e) per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

f) per l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle stabilite in forza della presente Convenzione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza.

12.3 Fatto sempre e comunque salvo il maggior danno, nel caso di recidiva nell'arco di 90 (novanta) giorni, la penale già applicata potrà essere aumentata fino al triplo.

12.4 Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto oggettivamente a conoscenza.

12.5 Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta contestazione.

12.6 Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette controdeduzioni e/o giustificazioni, ovvero le stesse non risultino fondate e/o efficaci, il Concedente potrà irrogare la sanzione, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto contrattuale.

12.7 Ai fini dell'incasso delle penali, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi

sulle garanzie dallo stesso fornite in ragione della presente Convenzione o anche detraendo il corrispondente importo, oltre accessori, da eventuali debiti maturati/maturandi nei confronti del medesimo Concessionario.

12.8 Rimane comunque ferma la facoltà del Concedente, nel caso di inadempimento del Concessionario, di far eseguire le prestazioni da altro operatore in danno ed a spese del Concessionario stesso.

13 – Forniture a carico del Concessionario

13.1 Quanto alle forniture che il Concessionario è tenuto ed effettuare ai sensi del precedente art. 2.3, le stesse sono meglio descritte negli elaborati allegati sub lettera "A".

13.2 La realizzazione delle suddette forniture dovrà avvenire nel corso del primo anno di durata della Concessione e, più specificamente, entro i seguenti termini:

- quanto alla fornitura di cui al punto 1) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 2) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 3) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 4) del precedente art. 2.3, entro e

non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 5) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 6) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- quanto alla fornitura di cui al punto 7) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

- quanto alla fornitura di cui al punto 8) del precedente art. 2.3, entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

- quanto alla fornitura di cui al punto 9) del precedente art. 2.3, il relativo valore economico pari ad € 4.000,00, dovrà essere interamente versato entro 30 (trenta giorni) all'attuale concessionario, in quanto trattasi di elemento strutturale.

13.3 Nel caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini sopra indicati, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata al Concessionario una penale pari all'1 (uno) per mille del valore di stima della fornitura per la quale sia riscontrato il ritardo, così come risultante dagli elaborati descrittivi allegati sub lettera "A". Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del suddetto valore di stima.

13.4 Resta inteso tra le Parti che le suddette forniture dovranno essere

programmate ed effettuate in maniera tale che la relativa posa non debba comportare, possibilmente, la sospensione del servizio di gestione del Complesso Sportivo e che il Concessionario si impegna ad acquisire, in relazione ad esse, ogni parere, nulla osta, autorizzazione e atto di assenso, comunque denominato, che si rendesse eventualmente necessario per la relativa fruibilità e l'utilizzo nonché ad acquisire ogni relativa certificazione, provvedendo alla relativa consegna al Concedente, contestualmente alla riconsegna di cui al successivo art. 18.

14 – Corrispettivo

14.1 Si dà espressamente atto che il corrispettivo spettante al Concessionario, per tutto il periodo della Concessione, è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi affidati in concessione e, quindi, di incassare ogni provento derivante dalla gestione dei medesimi servizi.

15 – Garanzie e responsabilità

15.1 Si dà atto che, a garanzia del pagamento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione e, in generale, della puntuale e completa esecuzione degli obblighi dedotti nella presente Convenzione relativi alla medesima gestione, il Concessionario ha prestato al Concedente una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193, c. 6, secondo periodo, del Codice, la cui applicazione viene richiamata in via analogica, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio – avuto riguardo al suo valore medio – come risultante dal piano economico finanziario più volte citato (all.to F) e con

le modalità di cui all'art. 117, del Codice. Resta inteso che la garanzia può essere fornita anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione (quantomeno periodi di tre anni), purché la stessa garanzia sia rinnovata da parte del Concessionario - pur non essendo previsto l'obbligo di rinnovo da parte del fideiussore - in modo tale che sia garantita la costante copertura per tutta la predetta durata e fermo restando che il mancato rinnovo della cauzione determinerà la risoluzione della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario, come di seguito stabilito.

15.2 Essendo fatte salve le riduzioni dell'importo delle garanzie ove sussistano le condizioni previste all'art. 106, comma 8, del Codice, si dà atto che nei contratti fideiussori di cui sopra è inclusa la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Concedente, con esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e con operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Concedente.

15.3 Il Concedente potrà attingere dai depositi cauzionali in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici e pregiudizi di qualsivoglia natura o in caso di applicazione di penalità, come stabilito nella presente Convenzione.

15.4 Il Concessionario ha contratto con Compagnia Primaria di Assicurazioni, le seguenti polizze assicurative:

1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Savignano sul

Panaro) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione, dei quali il Concessionario si avvalga, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura ha un massimale di garanzia non inferiore a

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per cose;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona.

La polizza prevede, tra le altre condizioni, anche le seguenti estensioni:

- a) danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali, strutture e beni, compresi quelli eventualmente consegnati;
- b) danni da committenza di lavori e/o servizi;
- c) danni da installazione e disinstallazione, compresa manutenzione;
- d) danni a cose in consegna e/o custodia;
- e) danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;

2) Polizza Incendio e rischi accessori dedicata all'immobile, con indicazione della destinazione d'uso:

A) per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a € 3.000.000,00;

B) per danni arrecati a mobili ed attrezzature dati in concessione dal

Comune: mediante garanzia per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a € 50.000,00;

C) per i beni di proprietà del Concessionario: per il valore dei beni medesimi, nonché garanzia “Ricorso Terzi” (per quest’ultima per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00).

Copia di tali polizze è stata depositata agli atti del Concedente, essendo obbligo del Concessionario provvedere ad ogni relativo rinnovo per tutta la durata della Concessione e a darne prova al Concedente, pena la risoluzione del presente contratto come di seguito stabilito.

15.5 Gli eventuali danni a Complesso Sportivo, agli spazi pertinenziali ed alle attrezzature ed arredi, derivanti da attività connesse alla relativa gestione, nonché eventuali responsabilità civili e penali conseguenti, sono a carico del Concessionario. Quest’ultimo, pertanto, esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità penale e/o civile per danni alle persone e/o alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento e modo derivare dalla conduzione del Complesso Sportivo ed, in generale, dalle attività dedotte nella presente Convenzione, fermo restando che il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione e che il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

16 – Risoluzione

della Convenzione per inadempimento del Concessionario

e decadenza

16.1 Fermo restando quanto dedotto nell'ambito delle altre clausole della presente Convenzione e nei relativi allegati, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., nel caso di applicazione di penali per inadempimenti nella gestione di importo superiore, complessivamente, a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) in un singolo anno di durata della presente Convenzione, ovvero a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), complessivamente, nell'arco dell'intera durata della Convenzione stessa maturata fino all'applicazione dell'ammontare totale delle penali sopra indicato, che saranno comunque dovute dal Concessionario, salvo il maggior danno. Il Concedente, inoltre, vista la clausola di cui all'art. 13.3 che precede, potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., nel caso di applicazione di penali per inadempimenti inerenti le forniture di cui all'art. 2.3 che precede di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore di stima delle medesime forniture.

16.2. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., anche qualora il Concessionario abbia per propria colpa sospeso la gestione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ed inoltre, qualora il Concessionario abbia violato le norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, nonché contributive, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, c. 6, del Codice.

16.3 Inoltre, il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Conven-

zione per inadempimento del Concessionario, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario stesso, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, qualora:

(i) il Concessionario sia incorso in violazioni della presente Convenzione e/o del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza del Complesso Sportivo o della relativa gestione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(ii) il Concessionario abbia ommesso di attivare (o rinnovare) anche solo una delle coperture assicurative e/o cauzioni previste nell'ambito della presente Convenzione nei termini ivi stabiliti;

(iii) il Concessionario abbia arrecato gravi danni alle strutture o agli impianti durante l'espletamento delle attività affidate in concessione e non vi abbia posto rimedio a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(iv) il Concessionario abbia realizzato interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione scritta del Concedente e non abbia provveduto alla riduzione in pristino a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(v) il Concessionario abbia violato uno qualsiasi dei propri obblighi di cui al precedente art. 6.1 e/o di cui al Capitolato di Gestione o, comunque, dei propri obblighi stabiliti nella presente Convenzione o nei documenti ad essa allegati o da essa richiamati, e non vi abbia posto rimedio, a fronte dell'intimazione scritta del Concedente;

(vi) il Concessionario risulti in condizioni di grave incapacità di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

(vii) il Concessionario non abbia provveduto al pagamento tempestivo di somme dovute al Concedente in forza delle pattuizioni previste nella presente Convenzione e/o nei documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati.

(viii) il Concessionario non abbia provveduto a realizzare gli interventi obbligatori nei termini previsti all'art. 13.

16.4 Fermo restando quanto sopra previsto, il Concedente potrà dichiarare risolto il rapporto al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 190, comma 1, del Codice.

16.5 Il Concedente disporrà la decadenza dalla Concessione nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13;

e) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;

f) in ogni altro caso previsto dal Codice e/o dalla normativa vigente in materia.

16.6 Vista anche la disposizione di cui all'articolo 190, comma 2, secondo periodo, del Codice, si conviene tra le Parti che, per il caso di risoluzione della presente Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi sopra previste o, in generale, per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere al risarcimento dei danni, tutti, inclusi i costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere dal Concedente per effetto dell'inadempimento, al netto di un eventuale indennizzo riconducibile alle forniture eventualmente eseguite dal Concessionario stesso in ragione delle previsioni di cui alla presente Convenzione, pari ai costi effettivamente sostenuti oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti. In particolare, sono compresi tra i danni che il Concessionario dovrà risarcire al Concedente quelli di seguito esposti:

- i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o del Complesso Sportivo conformemente alla documentazione progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione;

- tutti i costi necessari affinché gli interventi affidati al Concessionario siano ripristinati conformemente alla documentazione progettuale approvata e/o conformemente alle previsioni di cui alla presente Convenzione e/o di cui ai documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati;
- tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

17 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso

17.1 Ove, per colpa del Concedente, abbia luogo la sospensione della gestione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, ovvero nel caso di inadempimento del Concedente agli obblighi previsti a suo carico dalla presente Convenzione, il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la Convenzione stessa.

17.2 Vista anche la disposizione di cui all'articolo 190, comma 2, secondo periodo, del Codice, si conviene tra le Parti che, ove la presente Convenzione si risolva ai sensi del precedente comma ovvero, in ogni caso, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, quest'ultimo deve corrispondere al Concessionario le somme di seguito indicate:

- a) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per le forniture effettuate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario

in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato sub lett. "F", per gli anni residui di gestione.

17.2 Qualora il rapporto cessasse anticipatamente a fronte del recesso del Concedente per motivi di pubblico interesse, saranno rimborsati al Concessionario gli importi determinati sulla base dei criteri indicati dall'articolo 190, c. 4, del Codice, fermo restando che l'indennizzo di cui alla lett. c) del medesimo c. 4 sarà calcolato nella misura del 3% (tre per cento) degli utili previsti nel piano economico finanziario allegato sub lett. "F", per gli anni - o frazioni di anno - residui di durata della Concessione, successivi alla data di efficacia del recesso.

18 – Adempimenti al termine della Concessione

18.1 Al fine di garantire la piena efficienza del Complesso Sportivo al momento della riconsegna al Concedente, 3 (tre) mesi prima della scadenza della Concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato degli immobili, delle opere e degli impianti affidati in gestione nonché delle attrezzature ed arredi di cui all'inventario allegato sub lett. "C" oltre che delle forniture obbligatorie previste al precedente art. 2.3 e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza degli immobili, delle opere, degli impianti,

delle attrezzature e/o degli arredi che siano di competenza del Concessionario, giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione e/o di cui ai relativi allegati e/o documenti da essa richiamati, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza della Concessione. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Concedente, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario.

18.2 Al termine della durata della Concessione, i beni facenti parte del Complesso (compreso quelli previsti all'art. 2.3) dovranno essere riconsegnati al Concedente in efficienza ed in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso e ferme restando le disposizioni di cui alla presente Convenzione che impongono oneri manutentivi a carico del medesimo Concessionario.

18.3 Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'inventario dei beni mobili ed arredi anch'essi riconsegnati al Concedente.

19 – Divieto di sub-concessione

19.1 Salve le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è fatto divieto al Concessionario di cedere o subcedere o subappaltare, in tutto o in parte, la Concessione e/o prestazioni ad esse afferenti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia, sotto pena di risoluzione della presente Convenzione ex art. 1456, cod. civ..

19.2 Eventuali cessioni, subconcessioni o subappalti, potranno essere

autorizzate soltanto nei casi consentiti *ex Lege* e secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

20 – Rapporti con i terzi

20.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in Concessione. Il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

20.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio o da eventi contemplati dall'art. 2050, cod. civ., dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nella gestione del Complesso Sportivo, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della predetta gestione e/o dell'esecuzione dei predetti lavori.

20.3 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale nonché all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, come sopra stabilito, obbligandosi a far osservare tali disposizioni anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque affidatarie delle attività dedotte nella presente Convenzione.

20.4 Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

21 – Equilibrio economico finanziario - riequilibrio

21.1 Il Concessionario dichiara che, nello sviluppo del Piano Economico-Finanziario allegato, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i quali:

(i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari per dare esecuzione alla presente Convenzione;

(ii) i tempi previsti per le forniture dedotte nella presente Convenzione, al precedente art. 2.3, nonché i relativi costi, come previsti nel Piano Economico-Finanziario sopra citato;

(iii) l'importo dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione del Complesso Sportivo;

(iv) i costi di gestione avuto principale riguardo alle utenze ed ai costi del personale;

(v) la durata della Concessione come sopra stabilita;

(vi) il bacino d'utenza.

21.2 Le Parti procederanno alla revisione del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, con relativa lesione, determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.

21.3 Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- ogni fatto del Concedente che determini variazione delle condizioni della Concessione e/o che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

- ogni evento o circostanza di forza maggiore come da successiva definizione;

- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano economicamente sui termini e sulle condizioni della concessione;

- il mancato o tardivo rilascio, riconducibile al Concedente, delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi per dare esecuzione alla presente Convenzione, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

21.4 Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza, imprevedibile al momento della presentazione dell'offerta e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e idoneo a rendere oggettivamente impossibile ovvero eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente o il Concessionario;

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari dei servizi oggetto della presente Convenzione;

g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

21.5 Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione dello stesso Piano sarà effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente darà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al successivo art. 21.7.

21.6 Rimane inteso che la verifica delle circostanze indicate ai precedenti punti sarà effettuata in contraddittorio tra le Parti mediante apposito verbale e che si procederà al riequilibrio come sopra stabilito nel caso in cui il parametro denominato T.I.R. (tasso interno di rendimento) nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione, per effetto di un evento di cui al precedente art. 21.3, subisca una variazione superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al suo valore iniziale e, pertanto, il parametro T.I.R. risulti, rispettivamente, inferiore al [•] % o superiore al [•] %, a seguito di tale variazione.

21.7 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 21.3, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico-finanziario, ne darà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) piano economico-finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) piano economico-finanziario revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del piano economico-finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella presente Convenzione di quanto previsto nel piano economico-finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avvieranno senza indugio la revisione del piano economico-finanziario.

21.8 La revisione del piano economico-finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

22 – Spese ed oneri

22.1 Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nella presente Convenzione.

23 – Tracciabilità

23.1 Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i o postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla presente Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla medesima Convenzione,

da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività di cui alla presente Convenzione, i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lett. b) che precede;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

23.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

23.4 Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Modena qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

23.5 Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al precedente art. 23.4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

23.6 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

24 – Controversie

24.1 Per tutte le controversie che dovessero nascere tra il Concedente

e il Concessionario sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove si trova la sede del Concedente.

25 – Riferimento alle Leggi

25.1 Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nella presente Convenzione, nonché tutte le disposizioni previste dalle Leggi. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

26 – Società di Scopo

26.1 Vista anche la disposizione di cui all'art. 198 del Codice, per le finalità previste dal precedente art. 194, il Concessionario può costituirsi [è costituito] nella forma della società di scopo per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

26.2 Il capitale sociale della società di scopo deve essere quantomeno pari al capitale sociale minimo stabilito dal Codice Civile, in ragione della particolare tipologia di società scelta tra quelle consentite.

26.3 Si rinvia alle disposizioni di Legge per quanto non prescritto nel presente articolo, restando inteso che:

(a) la società di scopo [ove costituita] si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai documenti ad essa allegati. La società di scopo [ove costituita] sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

(b) i rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della società di scopo nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 194, comma 3, del Codice;

(c) la cessione delle quote della società di scopo potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell' art. 194 del Codice, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui al medesimo art. 194, comma 3, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere affidate in Concessione, con facoltà di parziale cessione delle medesime quote anche antecedentemente a tale collaudo nel rispetto delle precisazioni fornite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

(d) la cessione di quote della società di scopo che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel relativo capitale sociale dovrà essere previamente autorizzata dal Concedente.

Allegati:

A) Elaborati descrittivi delle forniture obbligatorie:

B) Planimetrie del Complesso Sportivo;

C) Inventario;

D) Capitolato di gestione;

E) Prospetto Tariffe;

F) Piano Economico Finanziario (depositato presso gli Uffici del Concedente anche in formato editabile);

G) Matrice dei rischi.